

Area
qualità dell'ambiente
ed energie

Settore
rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.provincia.milano.it
protocollo@pec.provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data 30/10/2012
Protocollo 200386
Pagina 1
Atti: 9.11/2010/2031
Da citare in caso di risposta

Spett.le
Sadi Servizi Industriali S.p.A.
via Cassanese n. 45
20090 Segrate (MI)
ssi@enetpec.it

e.p.c. Spett.le
A.r.p.a. Lombardia - Dipartimento di Milano
Via Juvara n. 22
20129 Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Provincia di Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it

Spett.le Provincia di Como
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Spett.le Provincia di Cremona
protocollo@provincia.cr.it

Spett.le Provincia di Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Spett.le Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Spett.le Provincia di Sondrio
protocollo@cert.provincia.so.it

Spett.le Provincia di Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Provincia di Lecco
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Spett.le Provincia di Mantova
provinciadimantova@legalmail.it

Spett.le Provincia di Monza Brianza
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Spett.le Provincia di Varese
istituzionale@pec.provincia.va.it

Data 30/10/2012
Protocollo 200386
Pagina 2



Provincia
di Milano

Spett.le
LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia n. 18/2
20161 Milano
liguriassicurazioni@pec.gruppofondiarisai.it

OGGETTO: Sadi Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45. Accettazione della polizza fidejussoria presentata a fronte della Disposizione Dirigenziale R.G. n. 7876/2012 del 27/09/2012.

Con la presente si comunica l'accettazione da parte della scrivente Amministrazione della polizza fidejussoria n. 64874236 rilasciata dalla LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A., pervenuta con nota prot. Prov. n. 190070 del 17/10/2012, presentata conformemente a quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004 a fronte della Disposizione Dirigenziale R.G. n.7876/2012 del 27/09/2012 avente per oggetto: "*Sadi Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 - matr. n. 11280, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006*".

Si provvede inoltre a trasmettere all'Azienda e contestualmente agli Enti in indirizzo, copia della Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 7876/2012 e la presente lettera di accettazione, da conservare in allegato alla citata Disposizione di cui comprova l'efficacia a tutti gli effetti e che va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Raffaella QUITADAMO

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Pi. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7876/2012 del 27/09/2012 Prot. n.173349/2012 del 27/09/2012
Fasc.9.11 / 2010 / 2031

Oggetto: Sadi Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 - matr. n. 11280, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 18, 12 luglio 2007, n. 12, 29 giugno 2009, n. 10 e n. 10 del 5 febbraio 2010, n. 7;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2010, n. 13;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

PRESO ATTO che l'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45, ha presentato:

- istanza del 18/10/2010 (prot. gen. n. 188746 del 18/10/2010), ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 – matr. n. 11280, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- comunicazione del 18/11/2010 (prot. gen. n. 209386) con la quale è stata prodotta documentazione integrativa chiesta dalla Provincia di Milano con nota del 11/11/2010, di Atti n. 9.11/2010/2031;
- comunicazione del 14/03/2011 (prot. gen. n. 44893) con la quale è stata prodotta documentazione integrativa chiesta da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, con nota del 2/12/2010 (prot. gen. n. 233228);

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10098 del 7.08.2009: "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194 del 23/10/2002 e successive integrazioni, compresa la Disposizione Dirigenziale R.G. n. 6535/2012 del 1/08/2012: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10161 del 6.08.2002: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07 e 10/09, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la Circolare della Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 27.01.2010, di prot. n. Q12010.001680, nella quale è tra l'altro precisato che per le attività di recupero mediante impianto mobile che riguardino rifiuti non pericolosi delle

operazioni di costruzione e demolizione (CER famiglie 170100, 170200, 170600, 170800, 170900 e CER 170504 e 170509) per un quantitativo massimo complessivo pari a 30.000 mc per campagna di trattamento con durata massima della stessa di 120 giorni, non ricorrono le condizioni per l' applicazione del r.r. 4/06 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

- il punto 7, lett. z.b), dell' Allegato B alla l.r. 5/10, come modificato dall'art. 7, comma 12, lett. f), della l.r. 13/10, che dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna di attività risulti inferiore a 90 giorni, e per gli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni, fermo restando che in ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito devono essere assoggettate alla suddetta verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

FATTO PRESENTE che il d.lgs. 205/10 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", ha meglio definito l'operazione D13 "*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*", tale per cui, come precisato nell' Allegato B del d.lgs. 152/06, la stessa "*può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l' essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12*";

DATO ATTO che l'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. con l'istanza del 18/10/2010 ha richiesto l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'operazione D14 "*Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*" da effettuarsi con impianto (mobile) di frantumazione e selezione;

RITENUTO pertanto, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa, che il ciclo di trattamento richiesto dall'Impresa non si inquadra nell'operazione D14 "*Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*", ma più correttamente nell' operazione D13 "*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*";

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Settore Rifiuti e Bonifiche che, al riguardo, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto mobile e le operazioni effettuate, nonché i tipi di rifiuti trattati, sono riportate nell'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L' Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A., nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e nella successiva documentazione prodotta, ha descritto le modalità di utilizzo dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 – matr. n. 11280, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi e non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) mediante l'impiego dell'impianto mobile in questione è pari a 312.000 t;

- l'Impresa dichiara e documenta di essere proprietaria dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 - matr. n. 11280;
- l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con REA MI - 1415152, avente come oggetto: "... (...)... *la raccolta, trasporto, deposito e messa in riserva, stoccaggio, ... (...) ... trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da... (..) .. demolizioni, costruzioni, scavi, .. (..) .. bonifiche ambientali .. (..) ..*";
- l'Impresa ha inviato il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Milano, comprensivo di nulla osta ex art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- con nota del 12/04/2011 (prot. gen. n. 87153 del 24/05/2011) A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, ha trasmesso parere positivo al rilascio della presente autorizzazione, con prescrizioni assorbite nel seguente atto;
- con nota del 26/06/2012 (prot. gen. n. 109327) Sadi Servizi Industriali S.p.A. ha trasmesso la Certificazione ISO 14001:2004 n. IT227478 del 12/06/2001, rilasciata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A. con validità fino al 24/05/2013;
- è determinato in € 67.118,74 = l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. deve prestare alla Provincia di Milano, considerato che tale importo è stato calcolato per le operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi con impianto mobile pari a 312.000 t/a.
L'importo della garanzia finanziaria è calcolato nella misura ridotta del 40% in quanto l'Impresa è in possesso di Certificazione ambientale ISO 14001:2004.
La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004;
- l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate al punto 2. dell'Allegato Tecnico A soprarichiamato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 10/11/2011, n. 219 e, dalla data di completa operatività dello

stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;

RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, il gestore dell'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A., con sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45, nella persona del legale rappresentante, allo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante l'impianto mobile identificato con Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 – matr. n. 11280, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni richiamate in premessa, l'operazione di smaltimento D14 “*Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*”, nell'operazione D13 “*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*”;
3. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero (R5) e/o smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ha la durata di dieci anni dalla data di adozione del provvedimento stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa;
4. di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo, come stabilito dall'art. 197, comma 2, del d.lgs. 152/2006, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, cui compete in particolare accertare che l'Impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti devono essere comunicate alla Provincia di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006;
5. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni statali e/o regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06, il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto (fatte salve le eventuali diverse disposizioni ivi vigenti), le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione ed una

relazione tecnica in cui vengano descritte le caratteristiche del sito e dei rifiuti ai quali l'intervento è riferito, con particolare rilievo alla eventuale presenza di sorgenti di contaminazione;

7. che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'Allegato della d.g.r. n. 10098 del 7/08/2009, per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate nell'ambito di bonifica di siti contaminati ai sensi del Titolo V°, della Parte IV^, del d.lgs. 152/06, la legittimazione ad operare deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato; in tale caso non si applicano le limitazioni temporali previste.
Per le campagne di attività da effettuarsi al di fuori del territorio della Regione Lombardia dovranno essere applicate le disposizioni ivi vigenti.
8. che la prevista comunicazione di ogni singola campagna di attività deve in ogni caso essere trasmessa anche alla Provincia di Milano, a prescindere dalla localizzazione del sito prescelto;
9. che, fermo restando l'obbligo di presentare specifica richiesta all'Autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., qualora previsto dalla regolamentazione vigente nella Regione in cui si intende svolgere l'attività di recupero e/o smaltimento, per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia la prevista comunicazione deve essere inoltrata alla Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. ed alla A.S.L. territorialmente competenti, ottemperando altresì agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla d.g.r. n. 10098 del 7.08.2009;
10. che qualora la campagna di attività mediante impianto mobile che si intende svolgere sul territorio della Regione Lombardia non rientri in una delle tipologie per le quali il punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10, come modificato dall'art. 7, comma 12, lett. f) della l.r. 13/10, prevede l'esclusione dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, detta campagna potrà essere attivata unicamente in seguito all'ottenimento di specifico atto rilasciato dall'Autorità competente di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. dell'intervento proposto, nel rispetto della vigente regolamentazione in materia;
11. di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
12. di determinare in € 67.118,74 = l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. deve prestare a favore della Provincia di Milano, ai sensi della d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, relativamente al trattamento di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a 312.000 t/a.
L'importo della garanzia finanziaria è calcolato nella misura ridotta del 40% in quanto l'Impresa è in possesso di Certificazione ambientale ISO 14001:2004.
La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
13. che la Società Sadi Servizi Industriali S.p.A., unitamente alla presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12., dovrà corrispondere la somma di euro 485,20.= dovuta a titolo di oneri istruttori;
14. di dare atto che l'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. dovrà inviare il rinnovo della Certificazione ISO 14001:2004 n. IT227478 del 12/06/2001 rilasciata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A. entro il termine di validità previsto per il 24/05/2013;

15. che la Società, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale ISO 14001:2004, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Milano e trasmettere, entro il termine di 60 giorni dall'evento, nuova garanzia finanziaria per un ammontare di € 111.864,56 = La stessa dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004;
16. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12. e la mancata presentazione del bollettino postale attestante il versamento degli oneri istruttori di cui al punto 13., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la deliberazione sopraccitata;
17. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12.;
18. che la cessazione dell'attività svolta con l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
19. che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DA' ATTO

che sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento all'Impresa Sadi Servizi Industriali S.p.A. tramite PEC all'indirizzo SSI@ENETPEC.IT, contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria e l'inoltro di copia del medesimo, per opportuna informativa alla Regione Lombardia, alle Province lombarde e, per gli adempimenti di controllo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di Euro 58,48 = per n. 4 marche da bollo, da Euro 14,62 ciascuna, contrassegnate con i seguenti numeri di serie: 01110846552305 - 01100659962667 - 01100659962678 - 01110846545261 e n. 1 marca da bollo, da Euro 1 contrassegnata col seguente numero di serie: 01092687467849.

L'Istante si farà carico della conservazione delle marche originali debitamente annullate.

Responsabile del procedimento: Dr Piergiorgio Valentini

Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Garavaglia

Data 27/09/2012

Protocollo 173685

Pagina 3



Provincia di Milano

Disposizione Dirigenziale del 27/09/2012 - Racc. Gen. n. 7876/2012, prot. gen. n. 173349 del 27/09/2012 avente per oggetto: "Sadi Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 - matr. n. 11280, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006".

Imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00029991 00001856 WDF9J001
00033104 27/09/2012 16:51:58
0001-00009 E2B9E8837E7A9CF7
IDENTIFICATIVO : 01110846552305
0 1 11 084655 230 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00010181 00006559 WQ051001
00161290 27/08/2012 10:47:37
0001-00009 84FD05AF0E3A8F20
IDENTIFICATIVO : 01100659962667
0 1 10 065996 266 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00010181 00006559 WQ051001
00161289 27/08/2012 10:47:33
0001-00009 593789AD156E4EDA
IDENTIFICATIVO : 01100659962678
0 1 10 065996 267 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00029991 00001856 WDF9J001
00033586 01/10/2012 14:36:14
0001-00009 EDF65275151933FD
IDENTIFICATIVO : 0111084654526
0 1 11 084654 526 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00
Agenzia Entrate
00010181 00006559 WQ051001
00105218 28/01/2011 11:53:20
0001-00010 E29108D20802A190
IDENTIFICATIVO : 01092687467849
0 1 09 268746 784 9

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

Originale da cui autorizzazione che verrà notificato

In caso di invio a mezzo PEC il presente modulo dovrà essere scannerizzato e firmato digitalmente

Data 25/09/2012

Protocollo 171346

Pagina 1

Atti: 9.11/2010/2031

ALLEGATO TECNICO A

GESTIONE RIFIUTI


Ragione Sociale:	Sadi Servizi Industriali S.p.A.
	C.F. 10190370154 - P. IVA 02248000248
Indirizzo sede legale:	Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45
Indirizzo sito di ricovero impianto:	Inzago (MI) - Via G. di Vittorio n. 5
Attività:	Svolgimento di campagne di attività mediante impianto mobile identificato con Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GCV 100 - Matr. n. 11280
Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06:	Recupero (R5) e/o smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Legale rappresentante:	Cominetta Pier Giorgio Emiliano
Direttore Tecnico:	Teani Alessandro

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI

1.1. l'impianto mobile di frantumazione marca REV, modello CRUSHER TRACK GCV 100 - matr. n. 11280, è costituito da una struttura portante monolitica elettrosaldata realizzata in acciaio dotata di cingoli per la movimentazione in cantiere, aventi le seguenti caratteristiche:

- alimentatore (tramoggia di carico) costituito da vibrogriglia;
- canale vibrante;
- sezione di frantumazione;
- nastro trasportatore principale;
- nastro trasportatore laterale;
- nastro deferrizzatore.

I rifiuti, prima di essere trattati con l'impianto di frantumazione, dovranno essere selezionati da un operatore addetto alla separazione delle frazioni indesiderate (es. legno, plastica, carta).



Ogni singolo lotto omogeneo di rifiuto sarà avviato, a mezzo di pala meccanica, alla tramoggia di alimentazione dell'impianto di frantumazione in oggetto.

L'unità di frantumazione possiede un alimentatore con griglia a vibrazione che esegue una prima selezione:

- il materiale più fine (< 50 mm) già passante, cade al di sotto del canale vibrante e viene convogliato sul nastro laterale per formare un cumulo a se stante, o su quello principale con il materiale già frantumato, proveniente dal frantumatore;
- il materiale di pezzatura maggiore, invece, avanza sopra il canale vibrante dell'alimentatore fino a giungere alla sezione di frantumazione a mascelle. Il materiale frantumato non può uscire dall'unità di trattamento finché non ha raggiunto la dimensione di regolazione della bocca in uscita (regolabile tra 25 - 130 mm);
- il materiale in uscita, già trattato, passa attraverso il nastro trasportatore principale e va direttamente alla messa a cumulo; le eventuali frazioni metalliche presenti vengono rimosse mediante il nastro deferrizzatore montato in sospensione trasversale o longitudinale al nastro trasportatore principale.

- 1.2. vengono effettuate operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 1.3. la potenzialità oraria massima dell'impianto mobile è pari a 180 t;
- 1.4. il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) è pari a 312.000 tonnellate;
- 1.5. viene effettuato il recupero e/o lo smaltimento dei seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	TIPOLOGIE	R5	D13
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010409	scarti di sabbia e argilla		X
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		X
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli		X
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X
100202	scorie non trattate	X	X
100302	frammenti di anodi		X

Data 25/09/2012

Protocollo 171346

Pagina 3



Provincia
di Milano

CER	TIPOLOGIE	R5	D13
100304*	scorie della produzione primaria		X
100305	rifiuti di allumina	X	X
100308*	scorie e saline della produzione secondaria		X
100309*	scorie nere della produzione secondaria		X
100317*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi		X
100318	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317		X
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria		X
100402*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
100501	scorie della produzione primaria e secondaria		X
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
100808*	scorie salate della produzione primaria e secondaria		X
100809	altre scorie	X	X
100903	scorie di fusione	X	X
100905*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X
100907*	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907		X
100908	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X
101003	scorie di fusione	X	X
101005*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005		X
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		X
101109*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		X
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 101109		X
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X
101206	stampi di scarto	X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
170101	cemento	X	X
170102	mattoni	X	X




CER	TIPOLOGIE	R5	D13
170103	mattonelle e ceramiche	X	X
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose esente da amianto		X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*	X	
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		X
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		X
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X
190211*	altri miscugli di rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati		X
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304*		X
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi		X
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306*		X
190801	vaglio		X
191209	minerali (ad esempio: sabbia, rocce)		X
191211*	altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*		X
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose		X
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
200202	terra e roccia		X

I codici di cui sopra, contrassegnati da asterisco (*), sono rifiuti classificati pericolosi.



2. PRESCRIZIONI

- 2.1 le operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) svolte sui rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere effettuate, alle prescrizioni di seguito descritte, unicamente mediante l'utilizzo dell'impianto di frantumazione Marca REV, Modello CRUSHER TRACK GVC 100 - matr. n. 11280;
- 2.2 l'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione dei rifiuti;
- 2.3 le operazioni di recupero (R5) e/o di smaltimento (D13) dei rifiuti attraverso l'impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato;
- 2.4 in caso si effettuino campagne di attività in altre province della regione Lombardia, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Milano;
- 2.5 entro il 31 gennaio di ogni anno la Società deve trasmettere alla Provincia di Milano un resoconto nel quale venga descritta l'attività svolta nel corso dell'anno precedente con l'impianto autorizzato, riportando i quantitativi totali di rifiuti trattati;
- 2.6 l'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del r.r. 4/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- 2.7 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio" è altresì necessario che l'Impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione analitica comprovante la non pericolosità degli stessi;
- 2.8 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.9 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;




- 2.10** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.11** il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 del d.lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistema di ripresa di eventuali sversamenti;
- 2.12** i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante l'impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;
- 2.13** i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate, devono avere in relazione alla specifica tipologia e CER, caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (d.m. 5.02.1998) o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica (Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15.07.2005); inoltre in base al materiale ottenuto e alle specifiche di impiego dovrà essere soddisfatto quanto previsto dal D.M. 11/04/2007 e dal DM 16/11/2009 e dalle norme UNI EN 13242, UNI EN 13043 e UNI EN 12620;
- 2.14** i prodotti/materie ottenute dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate devono essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo; laddove non prevista devono essere conformi alle norme tecniche di settore UNI EN nelle forme usualmente commercializzate e conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205. Per prodotti/materie senza marcatura CE, l'Impresa dovrà acquisire i fogli e i mappali dei lotti nei quali tale materiale verrà utilizzato. In alternativa dovrà essere tenuta traccia su di un apposito registro, dell'indirizzo completo del cantiere ove verrà collocato il materiale annotando i dati inerenti la tracciabilità dei prodotti/materiali commercializzati rilevati mediante il documento di accompagnamento al trasporto; dovrà quindi essere dimostrata la conformità degli stessi in riferimento alla destinazione d'uso del sito di destino ai sensi della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/06;
- 2.15** l'utilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) di cui al precedente punto 2.13, è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo le modalità stabilite dall'Allegato 3 al d.m. 5.02.1998 ed al rispetto dei limiti stabiliti nello stesso;
- 2.16** per i prodotti ottenuti dal trattamento del rifiuto di cui al CER 170504 dovrà inoltre essere dimostrata la conformità degli stessi in riferimento alla destinazione d'uso del sito di destino ai sensi della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. 152/06;
- 2.17** i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto mobile, devono essere ammassati per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

Data 25/09/2012

Protocollo 171346

Pagina 7




Provincia
di Milano

- 2.18** il campionamento e l'analisi dei materiali recuperati nelle varie granulometrie dovrà essere effettuato almeno su un campione per ogni campagna di trattamento e comunque sempre al raggiungimento del quantitativo di 3.000 mc di materiale recuperato;
- 2.19** i rifiuti in uscita dal sito ove viene svolta la campagna con l'impianto mobile, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e/o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.20** entro 15 giorni dal termine della campagna tutte le materie prime seconde ottenute dal trattamento dei rifiuti con impianto mobile dovranno essere inviate ai luoghi di utilizzo, fatto salvo quelle destinate all'impiego nel sito oggetto di campagna, attività che comunque dovrà essere rendicontata;
- 2.21** restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali prodotti dall'attività di recupero non rispondenti alle caratteristiche di cui ai precedenti punti 2.13 e 2.15 ed i rifiuti sottoposti alla sola operazione di smaltimento D13 "*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12*", ex Allegato B al d.lgs. 152/06;
- 2.22** le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento, ove siano previsti, devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- 2.23** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto e da una relazione dettagliata a livello di crono programma, di fasce orarie, di valori di immissione previsti;
- 2.24** gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dal processo devono essere smaltite come rifiuti speciali;
- 2.25** qualora la campagna di attività mediante impianto mobile che si intende svolgere sul territorio della Regione Lombardia non rientri in una delle tipologie di intervento per le quali la Circolare della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della stessa Regione del 27.01.2010, di prot. n. Q12010.001680, indica l'esclusione dall'applicabilità del r.r. 4/06 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, le superfici interessate dallo stoccaggio

Data 25/09/2012

Protocollo 171346

Pagina 8



Provincia
di Milano

dei rifiuti e dalle relative operazioni di recupero dovranno possedere tutte le caratteristiche fissate dal suddetto regolamento regionale;

- 2.26** in caso di inutilizzo l'impianto deve essere collocato in ricovero presso il sito di Inzago (MI) - Via Giuseppe Di Vittorio n. 5, o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;
- 2.27** al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio a recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti;
- 2.28** ogni singola campagna non può avere la durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi, fermo restando, per gli interventi da eseguire sul territorio della Regione Lombardia, quanto stabilito dal Punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10 relativamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

3. PIANI

3.1 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
p.i. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr Piergiorgio Valentini
Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Garavaglia